

PARCO TECNOLOGICO E ARCHEOLOGICO DELLE COLLINE METALLIFERE GROSSETANE

PATTO D'INTEGRITA' TRA IL PARCO TECNOLOGICO E ARCHEOLOGICO DELLE COLLINE METALLIFERE GROSSETANE ED I PARTECIPANTI ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DI

Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all'offerta da ciascun partecipante alla procedura in oggetto. La mancata consegna del presente documento debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione dalla procedura di affidamento.

Premessa

Visto l'art. 1, comma 17, della Legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione" il quale dispone che *le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara;*

Visto il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), approvato dalla CIVIT con deliberazione n.72/2013, il quale prevede che le Pubbliche Amministrazioni, in attuazione dell'articolo 1, comma 17 della Legge 190/2012, predispongano e utilizzino protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di commesse, considerata area a forte rischio corruttivo;

Visto l'allegato 1 al PNA che, al punto sub B.14, recita: *"I patti di integrità ed i protocolli di legalità rappresentano un sistema di condizioni la cui accettazione viene configurata dalla stazione appaltante come presupposto necessario e condizionante la partecipazione dei concorrenti ad una gara di appalto.Si tratta quindi di un complesso di regole di comportamento finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo e volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti....."*

Visto il Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2018/20, approvato con deliberazione del Consiglio direttivo n. 3 del 31/01/2018 e l'aggiornamento 2019/2011 disposto con atto n. 1 del 31/01/2019;

Vista la delibera del Consiglio direttivo n. ___ del _____ con la quale veniva approvato lo schema di "Patto di integrità" da inserire obbligatoriamente negli avvisi, bandi, lettere di invito, capitolati e contratti per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, ovvero di concessione, indipendentemente dalle procedure di scelta del contraente e dalle modalità utilizzate;

Si conviene e si stipula

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Patto di Integrità è lo strumento che il Parco adotta al fine di disciplinare i comportamenti degli operatori economici e del personale in utilizzo nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture.
2. Esso stabilisce la formale e reciproca obbligazione tra l'Amministrazione appaltante e gli operatori economici di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espreso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio.

3. Il Patto di Integrità deve costituire parte integrante e sostanziale della documentazione di gara e del successivo contratto.

4. Ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento, è richiesta la sottoscrizione del presente patto di integrità da parte del legale rappresentante dell'operatore economico concorrente, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Art. 2

Obblighi degli operatori economici nei confronti della stazione appaltante

1. L'operatore economico si obbliga:

a) a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio e a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e gestione del contratto;

b) a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o chiunque possa influenzare le decisioni relative all'appalto in oggetto;

c) ad informare tutto il personale di cui si avvale del presente patto di integrità e degli obblighi in esso convenuti;

d) a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a conoscenza per quanto attiene l'attività oggetto della procedura;

e) a non accordarsi con altri partecipanti alla procedura per limitare con mezzi illeciti la concorrenza

2. Fermo restando quanto previsto dal precedente comma, l'operatore economico si obbliga a dare comunicazione tempestiva al Parco di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.

Art. 3

Obblighi dell'Amministrazione appaltante

1. Il Parco si impegna a far rispettare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, impegnati nell'espletamento della gara e del controllo dell'esecuzione del relativo contratto, i principi di trasparenza e integrità, già disciplinati dal Codice di comportamento, nonché le misure di prevenzione della corruzione previste nel P.T.P.C. e gli obblighi di pubblicazione dei documenti, atti e informazioni afferenti la procedura in oggetto;

2. L'adempimento di cui al comma 2 dell'art.2 ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto per cui il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa dello stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p. nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.;

3. Il Parco potrà avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

4. La potestà di risoluzione contrattuale è sottoposta alla preventiva valutazione dell'ANAC.

Art. 4

Violazione del Patto di Integrità e sanzioni applicabili

1. L'operatore economico è consapevole che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione, assunti con il presente Patto di Integrità, comunque accertato dall'Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

a) esclusione dalla procedura di cui trattasi;

- b) decadenza dall'aggiudicazione ed incameramento della cauzione provvisoria, se prestata;
- c) risoluzione del contratto ed incameramento della relativa cauzione definitiva, se prestata, ovvero l'applicazione di una penale dall'1% al 5% del valore del contratto;
- d) esclusione dalle procedure di affidamento dell'Ente per 5 anni.

Art. 5
Efficacia del Patto di Integrità

1. Il presente Patto di Integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura di affidamento e all'estinzione delle relative obbligazioni.

Art. 6
Autorità competente in caso di controversie

1. Ogni controversia relativa all'interpretazione ed all'esecuzione del Patto di Integrità tra l'Amministrazione appaltante e gli operatori economici sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

Data _____

L'Impresa

Il Parco
